



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

S T A T U T O

(Assemblea straordinaria dei soci del 30 giugno 2003)

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione " LIBERA ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CONSULENTI TRIBUTARI E DEI SERVIZI PROFESSIONALI "; retta dal presente Statuto e denominata anche, piú brevemente, **L.A.I.T.**

L'Associazione ha sede in PADOVA, Viale dell'Industria n° 66. Con specifica delibera dell'organo Amministrativo competente, possono essere istituite sedi di rappresentanza, sedi secondarie, sedi amministrative, sedi operative, filiali ed inoltre sezioni staccate anche domiciliate a titolo gratuito presso i Soci Ordinari in tutto il territorio nazionale.

ART. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, apartitica e senza fini di lucro, persegue lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi economici e sociali dei professionisti-lavoratori autonomi che esercitano l'attività nell'area dei servizi e della consulenza tributaria, fiscale, contabile, amministrativa e aziendale.

In relazione a ciò, l'Associazione organizza l'acquisizione e il mantenimento dei requisiti professionali dei propri iscritti nei confronti della collettività, con la dotazione e l'utilizzo di adeguati strumenti.

L'Associazione in particolare potrà:

- favorire lo sviluppo professionale dei soci in ogni forma e settore, anche organizzando corsi di formazione professionale, corsi d'aggiornamento, tavole rotonde e seminari, a favore di associati e non, compresi corsi per i dipendenti;
- avviare ogni iniziativa tendente alla promozione sociale ed economica degli associati, compresa la divulgazione di notizie e circolari, tramite apposita editoria anche mediante via telematica;
- creare siti Internet ed essere editrice di giornali, riviste e libri, al fine di aggiornare e potenziare l'informazione ai soci;
- stipulare contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali, provinciali e aziendali, nonché avviare e concludere ogni e qualsiasi trattativa sindacale con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti;
- stipulare convenzioni operative con aziende ed entità sociali ed economiche al fine esclusivo di migliorare le opportunità di sviluppo sia dei professionisti associati, sia dell'Associazione stessa;
- tutelare ed assistere gli associati, sia attraverso patronati "ad hoc" costituiti, sia mediante convenzioni con altri patronati;
- aderire ad associazioni sindacali di categoria nazionali o territoriali, oppure collegarsi alle stesse;
- partecipare alla costituzione di consorzi e organismi consortili, che abbiano finalità compatibili e funzionali al raggiungimento degli scopi sopra descritti;
- organizzare strutture di servizio reale ai soci anche promuovendo la costituzione di appositi centri servizi, compresi servizi di contabilità e paghe che dovranno essere gestiti o tramite convenzioni esclusive con studi e aziende di servizi;
- rappresentare i soci in ogni sede istituzionale pubblica o privata, anche con la designazione e nomina di propri rappresentanti in Enti, Organismi, Commissioni e simili, allorché tali designazioni siano di sua competenza;

- domiciliare sezioni staccate presso gli associati, purchè il Consiglio Direttivo non abbia espresso parere negativo entro 15 (quindici) giorni dalla data di adesione e purchè i medesimi siano in regola con il pagamento delle quote sociali e/o canoni previsti.

ART. 4 - SOCI

Sono soci della L.A.I.T.:

SOCI ORDINARI

Possono aderire all'Associazione, in qualità di Soci Ordinari i professionisti che esercitano il proprio lavoro intellettuale nell'area dei servizi e della consulenza tributaria, fiscale, contabile, amministrativa e aziendale. Tale professione può essere svolta sia da lavoratori autonomi come i Consulenti Tributaristi, i Tributaristi, i Consulenti Fiscali e i Consulenti aziendali; sia da titolari o legali rappresentanti di aziende di servizi aventi per oggetto l'elaborazione dati per conto terzi.

Possono inoltre aderire all'Associazione altre Associazioni e/o Federazioni con territorialità a carattere nazionale, regionale, provinciale e locale, attive nei vari settori economici.

Le adesioni comportano il pagamento della tessera annuale o pluriennale il cui importo potrà essere differenziato e comunque determinato con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Eventuali contributi non deliberati sono da intendersi esclusivamente volontari.

La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo che deciderà insindacabilmente sull'ammissione stessa anche sulla base di appositi regolamenti.

Possono essere soci ordinari, previa delibera del Consiglio Direttivo, i soci delle associazioni aderenti e/o collegate e/o i titolari/legali rappresentanti delle strutture di loro emanazione.

SOCI SOSTENITORI

Vengono definiti Soci Sostenitori i professionisti come sopra descritti e i titolari o legali rappresentanti delle aziende aventi per attività l'elaborazione dei dati per conto terzi che, non intendendo o non avendo i requisiti per aderire in prima istanza in qualità di Soci Ordinari, intendono comunque sostenere e conoscere meglio l'Associazione con una quota sociale non superiore alla quota prevista per il Socio Ordinario e definita dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Il Consiglio Direttivo potrà anche stabilire un periodo massimo oltre il quale il Socio Sostenitore dovrà perfezionare la propria adesione in qualità di Socio Ordinario.

I Soci Sostenitori potranno usufruire unicamente dei servizi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Socio Sostenitore perfezionerà la propria adesione unicamente attraverso il versamento delle quote previste.

L'adesione all'Associazione in qualità di Socio Sostenitore può essere anche indiretta ovvero usufruendo di assistenza sindacale o con l'utilizzo di un servizio recepito presso l'Associazione o presso strutture socie e/o collegate alla LAIT.

I Soci Sostenitori non potranno richiedere di essere domiciliatari di Sezione Staccata, inoltre non necessitano di alcuna delibera di accettazione e non hanno diritto di voto e di assemblea.

SOCI BENEMERITI

Il Consiglio Direttivo potrà chiamare ad aderire all'Associazione in qualità di Soci Benemeriti, quelle persone fisiche o giuridiche che, per la loro attività e collocazione sociale, amministrativa o politica, operano per la crescita dell'Associazione e conferiscono maggiore lustro alla medesima agevolando così il conseguimento delle proprie finalità Istituzionali. Essi non sono tenuti a corrispondere alcun contributo e non hanno diritto di voto e di assemblea.

ART. 5 - OBBLIGHI DEI SOCI

L'adesione si manifesta mediante la sottoscrizione della domanda di adesione ed il versamento della quota associativa nei tempi e modi che saranno definiti dal Consiglio Direttivo.

La quota e/o il/i contributo/i associativo/i sono sempre intrasmissibili ai sensi e per gli effetti del D.lgs.vo 4/12/1997 n. 460.

L'adesione obbliga il socio all'osservanza delle norme previste dal presente statuto, del Codice Deontologico, dei regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Statuari ed è vincolante fino a scadenza.

L'adesione si dovrà intendere disdetta a tutti gli effetti quando il socio, di propria iniziativa, dia comunicazione scritta con raccomandata a.r. di recesso entro il 30 settembre dell'anno in corso.

ART. 6 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il vincolo associativo cessa per decesso, recesso decadenza od esclusione del Socio.

Il recesso avviene su comunicazione del socio inviata a mezzo raccomandata con l'avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del Socio ove vengono meno i requisiti previsti dallo Statuto per l'inosservanza delle norme statutarie, dei Regolamenti interni e settoriali e delle delibere degli organi sociali.

I soci s'intendono automaticamente esclusi in caso di mancato pagamento delle quote sociali entro il 30 aprile di ogni anno, senza obbligo di delibera, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo.

ART. 7 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote sociali, deliberate e/o volontarie, canoni suppletivi e/o straordinari;
- b) beni mobili, immobili e valori, che per acquisti, lasciti, donazioni divengano proprietà dell'Associazione;
- c) speciali riserve o accantonamenti di somme;
- d) ogni altro accantonamento costituito, a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) contributi da Enti Pubblici e/o privati che, a qualsiasi titolo pervengono all'Associazione nonché da eventuali eccedenze attive della gestione precedente;
- f) gli Associati non possono chiedere la divisione del patrimonio ne pretenderne quota in caso di recesso.

ART. 8 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto da compilare con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione, pagato quindi ogni costo di esercizio, risultanti dal rendiconto, saranno così destinati:

- una quota non inferiore al 10% al fondo di riserva ordinaria;
- alla riserva straordinaria e ai fondi di accantonamento, su delibera dell'assemblea;
- il rimanente a patrimonio sociale.

Sussiste comunque il divieto di distribuzione di utili, fondi, riserve di capitale così come previsto ai sensi e per gli effetti del D.lgs.vo 4.12.1997 n. 460.

ART. 9 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci Ordinari;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) il Collegio dei Proviviri.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI

L'assemblea dei Soci Ordinari, sia ordinaria sia straordinaria è convocata, dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare che dovrà essere affisso in modo visibile nella sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza od essere inviato o recapitato, entro lo stesso termine, ai soci.

Qualora i Soci della Federazione siano più di cinquanta, l'avviso anziché inviato o recapitato, può essere pubblicato in almeno un giornale di ampia diffusione.

Hanno diritto di voto i Soci Ordinari che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel versamento delle quote sociali annuali.

Ciascun Socio Ordinario non può rappresentare con delega più di cinque Soci Ordinari.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che sarà assistito dal Segretario Generale.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o Notaio.

ART. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI ORDINARI

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei Soci Ordinari ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti e dei rappresentati per delega.

L'assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto consuntivo e il preventivo per l'anno successivo;
- elegge i componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale ed i Proviviri;
- ratifica le nomine per cooptazione dei Consiglieri, dei Sindaci e dei Proviviri indicate dal Consiglio Direttivo;
- delibera sui programmi e fatti gestionali relativi alla gestione dell'Associazione eventualmente sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- approva gli eventuali Regolamenti Esecutivi.

L'Assemblea Ordinaria dei soci ordinari è convocata ogni anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale assemblea può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci Ordinari, con indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla nomina dei liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 5 (cinque) e non di più di 15 (quindici) membri, nominati dall'Assemblea dei Soci Ordinari. Possono assumere la carica di consigliere i soci ordinari e sono dispensati dal prestare cauzione.

I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea dei Soci Ordinari e durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina per cooptazione, altri membri in sostituzione e/o integrazione dei Consiglieri nominati, dimissionari, decaduti o decadenti per il periodo di carica residuo;
- nomina propri rappresentanti presso enti, istituzioni e commissioni a carattere nazionale, regionale, provinciale, zonale.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e i Vice-Presidenti dell'Associazione e del Consiglio Direttivo.

Se nel corso dell'esercizio sociale viene a mancare un Amministratore si applicherà l'art. 2386 C.C..

E' in facoltà del Consiglio integrarsi in qualunque momento fino al numero di quindici componenti, con successiva ratifica dell'Assemblea Ordinaria dei soci.

I consiglieri così nominati si integreranno nel periodo degli altri in carica, assumendone la stessa scadenza.

ART. 13 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea di Soci Ordinari.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi quelli di provvedere all'acquisto e alla trasformazione di beni immobili, alla loro eventuale alienazione o all'affitto in tutto o in parte, all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e tutte le maggiori facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario, tra cui quelli di assumere personale di concetto o d'ordine, di avvalersi dell'opera di esperti e di stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle persone a ciò incaricate.

Pertanto il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- procede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci Ordinari ed all'esecuzione delle sue delibere;
- delibera sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sull'esclusione dei Soci;
- nomina un suo componente quale rappresentante della Associazione in seno alle organizzazioni Sindacali cui l'Associazione aderisce;
- predispose il rendiconto consuntivo e preventivo che sottopone all'assemblea;
- decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- delibera l'ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche;
- nomina il Segretario Generale;
- nomina il Tesoriere;
- determina il programma di attività dell'Associazione;
- nomina comitati, commissioni tecniche e gruppi di studio;
- stabilisce e delega poteri di firma;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale;
- delega in tutto o in parte le sue funzioni a uno o più componenti;
- delega la rappresentanza sindacale a soci o professionisti o esperti in materie specifiche;
- delibera l'apertura di sedi di rappresentanza, sedi secondarie, sedi amministrative, sedi operative e filiali;
- delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
- delibera l'acquisizione di partecipazioni o costituzioni societarie in imprese che abbiano scopi di interesse per l'Associazione;
- delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
- delibera il rimborso spese dei Consiglieri e delle Commissioni di studio e lavoro;
- delibera i rimborsi del Collegio Sindacale;
- delibera e stipula i contratti con una società esterna per la gestione dei servizi necessari al raggiungimento dello scopo sociale e ne avalla i comportamenti e le condizioni economiche da proporre ai soci;
- predispose eventuali regolamenti esecutivi con Enti, Aziende e Professionisti, ritenuti indispensabili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- concorda eventuali regolamenti esecutivi proposti alla L.A.I.T. dalle Associazioni cui la L.A.I.T. eventualmente aderirà;
- delibera le eventuali adesioni dell'associazione ad una o più associazioni sindacali di categorie nazionali e regionali o di collegarsi alle stesse; così come degli eventuali recessi;
- provvede ad apportare le necessarie modifiche allo statuto ove e qualora necessario al fine di rendere possibili le adesioni ad Associazioni diverse con successiva ratifica dell'Assemblea;
- compie, infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea dei soci ordinari.

ART. 14 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta l'anno.

Il Consiglio deve altresì essere convocato dal Presidente quando ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere recapitato, salvo casi d'urgenza, almeno tre giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco effettivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta di presenti.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica di Consigliere.

Se uno o più amministratori, relativamente ad una determinata operazione hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applicherà l'articolo 2391 del C.C..

Il Segretario dell'Associazione, qualora non ricopra la carica anche di consigliere, potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e avrà veste consultiva.

ART. 15 - LA GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio Direttivo demanda alla Giunta Esecutiva tutti i poteri ad esso riservati con l'esclusione della predisposizione del rendiconto e dei relativi obblighi ad esso connessi.

La Giunta Esecutiva è composta da un massimo di cinque membri scelti all'interno del Consiglio Direttivo direttamente dal suo Presidente.

Il Presidente convoca la Giunta a sua discrezione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

La durata della Giunta Esecutiva è uguale alla durata del Consiglio Direttivo.

Essa delibera con le medesime modalità del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione, anche in giudizio con facoltà di nominare legali e tecnici.

In caso di urgenza, delibera con i poteri della Giunta Esecutiva ove costituita o del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica;

Nomina la Giunta Esecutiva.

Nomina inoltre i delegati sindacali che rappresenteranno nell'ambito locale la L.A.I.T. anche per il tramite delle Federazioni;

Dà esecuzione delle delibere della Giunta e del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea di Soci.

E' autorizzato all'apertura di conti correnti bancari (anche con affidamenti nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo) e ha poteri di effettuare all'uopo tutte le operazioni necessarie: firmare assegni di conto corrente e stipulare ogni altra operazione bancaria.

Le medesime funzioni potranno essere delegate ai vice Presidenti e al Tesoriere.

Nell'ambito della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

ART. 17 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, che nomina anche il Presidente.

I Sindaci durano in carica per 4 (quattro) esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la corrispondenza delle spese documentate e/o giustificate e constata la regolare tenuta della corrispondenza del rendiconto annuale alle risultanze contabili.

Si riunisce almeno ogni trimestre, redigendo all'uopo un verbale, da trascriversi nell'apposito libro delle deliberazioni del Collegio Sindacale stesso.

I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

I Sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo.

ART. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, scelti anche tra non soci, eletti dall'Assemblea dei Soci Ordinari che nomina anche il Presidente.

I Probiviri durano in carica per 4 (quattro) esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell'esercizio sociale provvede alla sostituzione il Consiglio Direttivo sino alla prossima assemblea dei Soci Ordinari.

Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di tutte le controversie tra Soci e Associazione che insorgono in sede di svolgimento del rapporto sociale.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e non impugnabili.

ART. 19 - RENDICONTO D'ESERCIZIO-LIBRI SOCIALI-

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede nei 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio alla compilazione del rendiconto consuntivo e preventivo per l'anno seguente, corredandolo di una relazione ai sensi e per gli effetti del D.lgs.vo 4/12/1997 n.460.

Per la formazione del rendiconto devono essere osservate le disposizioni di legge e del D.lgs.vo 4/12/1997 n.460.

I libri dell'Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le Associazioni senza scopo di lucro.

ART. 20 - REGOLAMENTO ESECUTIVO

Il regolamento esecutivo regola i rapporti tra i Soci e l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà includere nel testo del regolamento esecutivo anche altre procedure quali: protocolli di adesione ad organizzazioni associative; forme di verbalizzazione, raccolta, archiviazione e quant'altro ritenuto di possibile catalogazione.

ART. 21 - CODICE DEONTOLOGICO

Il Codice Deontologico obbliga il comportamento dei Soci nei confronti dell'Associazione e dei terzi.

La mancata osservanza da parte del socio delle norme ivi previste, verrà valutata dal Consiglio Direttivo applicando i criteri contenuti nel Codice Deontologico e stabilendo la commisurazione delle sanzioni pecuniarie o interdittive.

Il Consiglio Direttivo predispone le eventuali modifiche al Codice deontologico che verranno proposte all'Assemblea dei soci.

ART. 22 - TARIFFARIO

Il tariffario regola i rapporti economici tra i Soci e gli utenti dei servizi.

ART. 23 - LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO

In caso di liquidazione e/o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria nominerà il/i liquidatore/i ed il patrimonio dovrà essere devoluto esclusivamente ad Associazioni analoghe, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.vo 4/12/1997 n.460.

ART. 24 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile e da ogni altra normativa in materia.

***Le proposte di modifica allo Statuto sociale già in essere,
sono state licenziate dal Consiglio Direttivo del 03 giugno 2003
e presentate per l'approvazione
all'Assemblea straordinaria dei soci del 30 giugno 2003.
Essendo state tutte accettate
sono state inserite nell'articolo ottenendo questo testo definitivo.***